



CODACONS Sicilia

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori

SEDE PROVINCIALE di MESSINA

Via San Filippo Bianchi, 48 ~ 98122 MESSINA
Telefono 090/771294 ~ Fax 090/674488
www.codacons.messina.it
E mail: codaconsmessina@libero.it

Messina, li 21/10/2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri

usg@mailbox.governo.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ufficio del commissario delegato

OPCM 3738/2009
emergenzaidricaolie@pec.it

Comune di Lipari

info@pec.comunelipari.it
sindaco@pec.comunelipari.it
consiglio@pec.comunelipari.it
idrico@pec.comunelipari.it
urbanistica@pec.comunelipari.it

Ufficio del Genio Civile di Messina

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Provincia Regionale di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Ministero dell'Ambiente
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL 14 OTTOBRE 2013 – INTERVENTO INTEGRATO PRIORITARIO PER LE CRITICITÀ DEI CENTRI ABITATI DI LIPARI E VULCANO: ENERGIA, DISSALAZIONE, DISTRIBUZIONE, DEPURAZIONE, RESTITUZIONE

RICHIESTA REVOCA PARERI E CONVOCAZIONE NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI

PRESUNTO STRALCIO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO

Il sottoscritto avv. Antonio Cardile, nella qualità di Presidente provinciale del **CODACONS** (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di consumatori ed utenti), con sede provinciale in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 48;

PREMESSO

Il CODACONS è una delle maggiori associazioni di consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, e come tale è iscritta nell'elenco istituito con la Legge n. 281/98, ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 novembre 2003. La Legge n. 281/98 affida a tali associazioni il compito di agire in giudizio a tutela dei diritti ed interessi dei consumatori ed utenti prevedendo all'articolo 3 che *“le associazioni dei consumatori ed utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale”*.

Il CODACONS è, inoltre, iscritto nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, con Decreto dirigenziale del 20/6/2002 **ed è individuata tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della legge n. 349/1986.**

Le associazioni di promozione sociale, invero, sono legittimate a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione. (art. 27, L. n. 383/2000).

Nella fattispecie inoltre il Codacons (che è pure iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato ex art. 6 della Legge 266/91) persegue il suo scopo statutario ed istituzionale perché intende operare sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia ambientale ed urbanistica.

Il Codacons, inoltre, ha quale sua finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti e ciò nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi, attività che viene regolarmente effettuata nella Provincia di Messina con costituzione di parte civile.

Con riferimento all'avviso di avvio del procedimento cui in oggetto si espongono le seguenti

OSSERVAZIONI

I

NULLITÀ DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA GARA DI APPALTO – PROGETTO

DEFINITIVO - VIOLAZIONE ART. 16 DPR 327/2001

L'avvio del procedimento di apposizione del vincolo all'esproprio andrà annullato atteso che lo stesso fa riferimento all'approvazione del progetto esecutivo cui all'art. 53 comma 2 lett b) Dlgs 163/2006.

L'art. 16 Dpr 327/2001, invero, per l'apposizione del vincolo di esproprio richiede l'approvazione del progetto definitivo e non del progetto esecutivo cui all'art. 53 comma 2, lett. b).D.lgs 163/2006.

Dalla lettura dell'avviso di avvio, quindi, sembra evincersi che alla data odierna NON è stato ancora apposto il vincolo all'esproprio e NON è stato approvato il progetto definitivo e NON è stata mai dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

Non si sovviene, dunque, come si sia potuto procedere all'indizione di una gara di appalto in difetto di un progetto definitivo approvato, di un'apposizione al vincolo all'esproprio e di una dichiarazione di pubblica utilità.

Si rileva inoltre che il mancato deposito del progetto esecutivo (o definitivo) a fronte del quale si richiedono le osservazioni non permette di effettuarle, maggiormente tenendo conto che la struttura commissariale immotivatamente pretende che le stesse debbano essere fornite nel termine di dieci giorni invece che nei trenta previsti dalla legge.

In ogni caso l'articolo 16 comma 1 del DPR 327/2001 prevede che il progetto deve essere depositato presso l'Ufficio Espropriazione mentre nel caso di specie ciò non è stato effettuato.

E' evidente che la mancata pubblicazione del progetto esecutivo presentato, che dalla visione delle sole aree soggette ad esproprio sembra divergere in maniera rilevante rispetto a quello definitivo precedentemente pubblicato on line e che si scopre oggi mai approvato, non permette di poter effettuare delle puntuali osservazioni in quanto non è possibile sapere dove verrà realizzata l'opera e quali opere verranno realizzate.

Le osservazioni che seguono, dunque, dovranno riferirsi esclusivamente al progetto che si ipotizza verrà realizzato ma non al progetto esecutivo del quale si è avviato il procedimento di approvazione che si sconosce e che doveva essere pubblicato ai sensi di legge e depositato

II

NULLITÀ DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER OMESSO DEPOSITO DEL PROGETTO

L'avvio del procedimento andrà annullato atteso che non risulta essere stato pubblicato il progetto esecutivo approvato.

Ciò non permette di poter effettuare delle puntuali osservazioni in quanto non è possibile sapere dove verrà realizzata l'opera e quali opere verranno realizzate.

Inoltre il progetto sembra essere diverso rispetto a quello definitivo e che si riteneva essere stato approvato e ciò si desume dalla diversità delle aree soggette ad esproprio.

Le osservazioni che seguono, dunque, dovranno riferirsi esclusivamente al progetto che si ipotizza verrà realizzato ma non al progetto esecutivo in corso di approvazione che si sconosce e che doveva essere pubblicato ai sensi di legge.

Si chiede pertanto che la Presidenza del Consiglio Voglia disporre l'annullamento dell'avvio del procedimento o che sia disposto in via di autotutela dal R.U.P.

III

NULLITÀ DELL'AVVISO DI AVVIO PER IMMOTIVATA RIDUZIONE DEI TERMINI

La deroga (riduzione dei termini per le osservazioni) che il Commissario si è autoconcessa è posta in violazione del quinto comma della L 225/1998.

E' noto, infatti, che ai sensi del quinto comma 5 della L 225/1998 le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono

essere motivate.

Nessuna motivazione, invero, viene fornita nell'avviso di avvio del 14 ottobre 2013.

Il Consiglio di Stato in tal senso ha altresì precisato che *“L'ordinanza in deroga ai sensi dell'art. 5 comma 2, l. 24 febbraio 1992 n. 225 per far fronte all'emergenza rifiuti deve essere congruamente motivata dal Commissario delegato che l'adotta con puntuale riferimento alle norme alla quale intendeva derogare ed alle ragioni della deroga, non essendo sufficiente un mero richiamo per relationem alle OO.PP.CC.MM. che hanno previsto la derogabilità di norme di legge, ivi compreso il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 28 dicembre 2007 n. 14155). (Consiglio Stato, sez. IV, 29/07/2008, n. 3726)*

Il TAR Lazio inoltre, ha recentemente precisato che *“In altri termini, l'O.P.C.M. delimita l'eventuale esercizio del potere di deroga, mentre il provvedimento che in concreto procede a "commisurare" siffatta consentita derogabilità alla normativa vigente è l'atto commissariale. Né potrebbe essere altrimenti, ha ancora osservato la Sezione, visto che la deroga è funzionale della "realizzazione degli interventi" affidati al Commissario delegato. L'ordinanza presidenziale impone un uso della deroga accorto e limitato ai casi in cui sussista un nesso di strumentalità tra la temporanea sospensione delle norme e l'attuazione degli interventi. Deve, conseguentemente, darsi atto che la possibilità di deroga alla legislazione vigente si atteggia quale misura estrema, pur nell'ambito di una situazione intrinsecamente emergenziale: con la conseguenza che, affinché l'eccezionale potere di deroga possa considerarsi esercitato nell'ambito dei suddetti limiti (e possa dirsi scongiurato "qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti": cfr. Corte Costituzionale, 5-14 aprile 1995 n. 127), è imprescindibile che l'autorità amministrativa si faccia carico ex ante di individuare "le principali norme" che, applicabili in via ordinaria, pregiudicherebbero invece l'attuazione degli interventi di emergenza.*

L'onere di motivazione (art. 5, comma 5, della legge) di cui il commissario deve principalmente farsi carico è, in definitiva, quello diretto ad evidenziare il nesso di strumentalità necessaria tra l'esercizio del potere di deroga e l'attuazione degli interventi.” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 27/10/2010, n. 33034)

Orbene nel caso di specie nessuna motivazione viene data dal Commissario Delegato in ordine alla riduzione dei termini sussistendo, dunque, la violazione del quinto comma 5 della L 225/1998, ed dunque l'illegittima deroga ai termini cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 con conseguente illegittimità dei provvedimenti di approvazione.

Si chiede, pertanto, che l'avviso sia annullato e che sia ripubblicato con concessione dei termini di legge permettendo la partecipazione di tutti i cittadini.

IV

VIOLAZIONE LR SICILIANA ART. 45 N. 27 DEL 15 MAGGIO 1986

Il provvedimento è viziato per violazione dell'art. 45 della Legge della Regione Siciliana n. 27/1986 atteso che la localizzazione dell'impianto è posta in violazione degli strumenti urbanistici approvati e difetta l'accertamento di conformità o l'autorizzazione dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente ed il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica nonché la delibera consiliare.

Il PRG del Comune di Lipari localizzava nell'area di Pignataro il depuratore.

Il Commissario, invero, localizza l'impianto di depurazione in Canneto Dentro zona che nel PRG, attualmente efficace è destinata parte ad aria verde e parte ad area artigianale.

Occorre precisare che tra gli innumerevoli poteri in deroga conferiti al Commissario non rientra la deroga alla LR 27/1986 Sicilia che disciplina specificatamente gli impianti di depurazione.

Si evidenzia pertanto che, per la realizzazione dell'impianto di depurazione occorre in ogni caso:

- a) l'autorizzazione dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente
- b) il parere del Consiglio Regionale dell'urbanistica
- c) la deliberazione consiliare che approva la localizzazione dell'impianto e degli elaborati tecnici

necessari all'individuazione urbanistica dell'opera

Orbene nel caso di specie non solo difettano tutti i predetti presupposti ma il Consiglio Comunale ha espresso parere contrario alla localizzazione del depuratore nell'isola di Lipari come individuata dal Commissario.

Il Consiglio Comunale di Lipari, quindi, all'unanimità con due separate deliberazioni (la n.105/2010 del 12.12.2010 e la n. 002/2011 del 17.01.2011) rigettava la localizzazione in località Canneto Dentro per il nuovo depuratore di Lipari proposta dall'attuale Commissario confermando la localizzazione già individuata in sede di approvazione del PRG.

Nella seduta del 17 gennaio 2011, il consiglio comunale di Lipari inoltre deliberava all'unanimità dei presenti di chiedere all'amministrazione comunale la presentazione di un ricorso contro la eventuale localizzazione del depuratore a Canneto e di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca della emergenza idrica delle Eolie, nonché l'immediato ripristino dei poteri riservati al consiglio comunale in materia urbanistica e di gestione del territorio per ciò che concerne le scelte di localizzazione relative al progetto definito "Il stralcio: sezione B – Isola di Lipari: nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere fognarie accessorie. Sezione C - Isola di Vulcano: nuovo impianto di depurazione – rete fognaria del centro urbano", destinando comunque le risorse stanziare alla realizzazione delle opere in parola

V

VIOLAZIONE DELL'ART. 46 LR 27/1986 SICILIA – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 14 FEBBRAIO 1977 – FASCIA DI RISPETTO DI CENTO METRI - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI ISTRUTTOIRA PER CONTRASTO CON ALTRO STRUMENTO URBANISTICO (P.I.P.) GIÀ APPROVATO PER LA MEDESIMA ZONA

L'avviso di avvio del procedimento andrà annullato atteso che lo stesso è viziato per violazione dell'art. 46 LR 27/1986 della Regione Siciliana nonché per violazione della Deliberazione del 14 febbraio 1977 in ordine alle distanze minime.

L'art. 46 della Legge Regionale siciliana n. 27 del 15 maggio 1986 impone della fasce di rispetto di 100 metri per l'impianto di depurazione che si intende realizzare nell'isola di Lipari.

L'impianto di depurazione oggetto del provvedimento impugnato è un impianto di terzo livello così come indicato nell'art. 8 della medesima Legge Regionale

La medesima distanza è prevista nella deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento all'allegato 4 prevede la necessità di una fascia di rispetto che in ogni caso *"non potrà essere inferiore a 100 metri"*

Risulta, tuttavia, e sembra che non sia stato evidenziato in sede di progettazione, che l'impianto da realizzare nell'isola di Lipari sia posta ad una distanza inferiore di 100 metri rispetto alle abitazioni presenti [casa di Antonio Marra] (cfr mappa catastale doc. 5 così come si è potuto verificare sulla base di informazioni avute a mezzo stampa) nonché di altri immobili ivi presenti.

Non è stata quindi rispettata la fascia di rispetto ex lege prevista.

Va anche evidenziato che le abitazioni si troverebbero ad altezze diverse rispetto all'impianto stante la particolare collocazione orografica dei luoghi (una vallata lunga, alta e stretta) e che, dunque alcune abitazioni, pur essendo poste ad una distanza di 100 metri, di fatto, sarebbero proprio al di sopra dell'impianto con le conseguenti problematiche di odori ed igieniche.

VI

CONTRASTO CON ALTRO STRUMENTO URBANISTICO APPROVATO – ARIA ARTIGIANALE

Si aggiunge, inoltre, che nello stesso luogo è previsto un PIP per la realizzazione di un sito artigianale che rientra all'interno della fascia di rispetto, fascia ove è previsto un divieto di inedificabilità assoluta.

La Zona Artigianale, definita dalla vigente normativa come Piano per gli Insediamenti Produttivi

(P.I.P.), è uno strumento di pianificazione territoriale per favorire lo sviluppo delle attività artigianali e la nascita di nuove imprese.

Orbene la collocazione del depuratore nella zona di Canneto Dentro contrasta con il previsto Piano per gli Insediamenti Produttivi che risulta essere stato già approvato ed il provvedimento impugnato, dunque, è viziato per eccesso di potere per irragionevolezza per contrasto con altro piano urbanistico già approvato che non potrebbe essere più realizzato.

Si chiede, pertanto, di conoscere e sapere con certezza l'incidenza sull'aria artigianale e se la stessa può essere realizzata sulla base della normativa attuale in materia di distanze e sulla base delle autorizzazioni sino ad ora concesse.

VII

DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLE EMISSIONI ODOROSE

Non si sovviene, inoltre se sia stato compiuto un approfondito ed attento studio sugli effetti delle emissioni odorose con riferimento alla particolarità del sito nonché alla brezze di terra e di mare tipiche delle zone costiere.

Manca quindi un accurato studio che tenga conto, così come previsto nelle linee guida dettate dalla varie regioni, della particolare posizione orografica e della meteorologia del luogo prescelto

Tale studio appare rilevante e doveroso non solo per la destinazione e vocazione turistica dell'intera isola di Lipari, ma in particolar modo tenendo conto delle conseguenze che tali brezze potrebbero arrecare alla frazione di Canneto ed alla spiaggia.

Il sito prescelto, infatti, si colloca all'interno di un area soggetta a fortissime correnti ascensionali e discensionali, a secondo delle condizioni meteo che di fatto ammorberanno l'aria in una zona che comprende buona parte dell'abitato di Canneto, nonché Pirrera, Collo e Serra, che unita alla stazione di sollevamento si amplificherà per buona parte della baia rendendo impossibile la balneazione e la frequenza di turisti.

VIII

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE, ED IRRAGIONEVOLEZZA IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE TERMALI DEL SITO

E' stato del tutto ignorato che l'area oggetto dell'intervento ricopre evidenti e testimoniate caratteristiche termali, così come si rileva dagli studi effettuati dall'Università di Messina e dall'Università di Parigi sotto l'alto patrocinio della Comunità Europea già dall'anno 1993.

Le stesse rilevazioni hanno avuto come risultato la pubblicazione del testo PROJET EOLIEN le thermalisme di Vulcano et Lipari a testimonianza della valenza del sito.

Il progetto, dunque, si pone in netto contrasto con la vocazione turistica della zona e con le potenzialità che lo sfruttamento del termalismo potrebbe apportare all'economia dell'isola di Lipari.

IX

DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN ORDINE ALLE COLATE DI FANGO VERIFICATE IN ZONE LIMITROFE – ELIMINAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO – RICHIESTA DI INTERVENTO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

Non risulta, inoltre, essere stata effettuata una relazione idrogeologica della zona in relazione agli effetti che potrà comportare lo sbancamento necessario per la realizzazione dell'impianto.

Tale studio appare necessario stante le recenti colate di fango che hanno interessato la frazione di Canneto (zona Culia) posta a distanza di circa 300 metri ed ai margini della stessa colata lavica, già accertate dal Comune a seguito di sbancamenti di minore entità.

Trattandosi del medesimo terreno, stante la posizione, uno sbancamento potrebbe realizzare delle

frane e delle colate di fango che si riverserebbero nella vallate trascinando con se le case e le attività poste nella zona e che potrebbe investire la popolosa frazione di Canneto posta a mare.

Le recenti ben note alluvioni della città di Messina (39 morti) e della Provincia di Messina dovrebbero costituire un giusto monito in ordine ai necessari rilievi geologici da effettuare prima di tutti i lavori tenendo conto anche di quanto verificatosi nella stessa zona e non richiamandosi a generici studi senza rilevazioni statistiche sul territorio.

L'impianto, inoltre, si pone vicino ad un torrente alluvionale e non risulta essere stata valutata tale incidenza.

Risulta inoltre essere violate la disposizione cui all'art. 99 del D.lgs 152/1996 atteso che non risulta essere stato predisposto un impianto per il recupero delle acque reflue ma si prevede che le stesse siano ributtate a mare.

Va altresì evidenziato che dalla visione delle aree di esproprio sembra che il progetto non preveda più la messa in sicurezza del pendio.

Si chiede pertanto che il Genio Civile di Messina voglia chiedere l'indizione di una nuova conferenza di servizi al fine di valutare se lo stralcio della mancata messa in sicurezza del pendio sia compatibile o meno e che siano spiegate le ragioni per cui prima tale messa in sicurezza si riteneva indispensabile mentre adesso sembra non esserlo più.

X

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE, ED IRRAGIONEVOLEZZA IN ORDINE AGLI EFFETTI SULLE LIMITROFE ZONE SIC E ZPS NONCHÉ SULLA PRESENZA NEL SITO PRESCELTO DI SPECIE PROTETTE "CYTISUS AEOLICUS E SELENIA HICESIA

Non risultano inoltre essere stati effettuati studi in relazione all'impatto che il depuratore avrà sull'adiacente zona SIC e ZPS e sugli animali ivi presenti che, invece, risentiranno della presenza del depuratore.

Nella zona ove dovrebbe essere realizzato il depuratore, inoltre, risulta essere presente il citiso delle Eolie *Cytisus aeolicus* specie che figura tra quelle prioritarie in allegato alla direttiva comunitaria 43/92 e la *Selenia Hicesia*, specie endemiche che verrebbero distrutte a seguito della realizzazione dell'impianto.

Risulta, infatti, essere presente nella zona un boschetto di circa 10 piante adulte di *Cytisus aeolicus* specie anticamente descritta da Teofrasto, che la chiamò *colutea di Lipari*.

Il *Cytisus aeolicus* costituisce una pianta rarissima in quanto differentemente delle altre specie del genere *Cytisus*, di dimensioni appena arbustive, l'*aeolicus* può raggiungere e superare 8-9 metri di altezza.

Essa ha sfiorato l'estinzione e attualmente è inserita tra le specie "prioritarie" della Direttiva Habitat dell'Unione Europea (direttiva 92/43/CEE) in quanto gli esemplari sopravvissuti in habitat rupestre sono davvero pochissimi.

La popolazione più numerosa, con quasi 500 esemplari, è presente sull'isola di Stromboli, mentre sull'isola di Vulcano la specie è presente, con circa 150 esemplari, 30 piante sopravvivono in Alicudi e **10 piante sono presenti nell'isola di Lipari proprio nei luoghi ove si vuole realizzare l'impianto di depurazione.**

Le piante adulte presenti sull'isola di Lipari sono una decina ma stanno incominciando a colonizzare l'area.

Questa specie, infatti, se non trova la flora batterica adatta non cresce e tende ad ammalarsi di batteriosi o cancro rameale e poi nella fase adulta o dopo un anno secca e muore.

Il piccolo boschetto che si sta formando nel luogo ove dovrebbe essere realizzato il depuratore, luogo che verrebbe espropriato e distrutto per l'esecuzione dei lavori - costituisce una rarità botanica tutelata dalle normative europee e il provvedimento impugnato ha omesso ogni istruttoria in ordine alla

presenza in loco delle specie botaniche ivi presenti.

XI

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE

Mancano, inoltre, a) la descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; d) la descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) nonché la descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Non risulta, inoltre, se si sia compiuto uno studio in ordine alla tipologia dell'impianto previsto tenendo conto che il miglior funzionamento avviene a carico costante, e non con le differenze di utenza dell'isola che varia in modo esponenziale nel periodo estivo.

XII

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 10 E 19 DEL DPR 327/2001 – OPERA NON CONFORME ALLE PREVISIONI DEL PRG – OMESSA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ADOZIONE VARIANTE AL SISTEMA URBANISTICO – INCOMPETENZA - NULLITÀ DELLA DETERMINAZIONE N. 7 DEL 14 MAGGIO 2011 E DEL PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE DEL 4 MAGGIO 2011

Il provvedimento di avvio risultano essere viziato per violazione degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001.

Il PRG del Comune di Lipari, infatti, non prevede il depuratore nel luogo cui al progetto definitivo individuato in Canneto Dentro.

Il progetto, dunque, non è conforme alle previsioni urbanistiche e non risulta essere stato disposto il vincolo espropriativo con le procedure cui all'art. 10 comma 1 del DPR 327/2001 atteso che nessuna richiesta è stata presentata ai sensi dell'art. 14 L 241/1990 al Comune di Lipari né è stata convocata la conferenza di servizi cui al precitato articolo.

Ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, inoltre, l'approvazione del progetto può essere effettuata dal Consiglio Comunale che approva la variante alle previsioni urbanistiche.

Orbene nessuna variante urbanistica è stata approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Lipari, avendo invero lo stesso Consiglio, che ai sensi della LR 71/1978 Regione Siciliana è il titolare del potere in materia urbanistica, all'unanimità con due separate deliberazioni (la n.105/2010 del 12.12.2010 e la n. 002/2011 del 17.01.2011) rigettato la localizzazione in località Canneto per il nuovo depuratore di Lipari proposta dall'attuale Commissario confermando la localizzazione già individuata in sede di approvazione del PRG. (docc. 2 e 3).

L'approvazione del progetto, dunque, è posta in violazione delle disposizioni cui all'art. 19 DPR 327/2001.

XIII

VIOLAZIONE ART. 49 DPR 554/1999 – OMESSA CONVOCAZIONE NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 49 DPR 554/1999 la conferenza dei servizi procede ad un nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.

Il progetto può essere approvato solo successivamente alla seconda conferenza di servizi.

Occorre quindi indire una nuova conferenza di servizi stante le modifiche apportate al progetto definitivo .

XIV

VIOLAZIONE ART. 1 PUNTO 5 DELLA VIA (DECRETO 71 DEL 21 FEBBRAIO 2011)

L'art. 1 del decreto sovra citato al punto 5 (doc. 32) prevede che i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere inviati presso impianti di trattamento e presso discariche autorizzate.

In realtà dal progetto definitivo approvato 1 si evince che i materiali di scavo non saranno inviati presso impianti di trattamento o presso discariche autorizzate ma smaltiti presso la vecchia discarica RSU di Lipari, chiusa ormai da anni, sita in Lami contrada Malopasso. (doc. I.3 del progetto definitivo depositato) e dunque presso una discarica attualmente non autorizzata.

E' evidente, dunque, che il progetto non poteva essere validato in quanto in non solo in contrasto con il decreto approvato ma anche in quanto manca l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto atteso che allo stato il materiale di scavo non può essere, attualmente, smaltito presso la ex discarica di Lami Malopasso.

XV

VIOLAZIONE ART. 1 PUNTO 16) DELLA VIA

L'art. 1 punto 16) della VIA prevede che i muri di contenimento dovranno essere rivestite con pietra locale.

Nel progetto approvato, invero, non vi è traccia di tale previsione nel computo metrico.

Nella relazione integrativa approvata ed allegata al progetto depositato in data 19 luglio 2011 (A.2a pagina 33) si precisa che non si provvederà al rivestimento dei muri con pietra locale stante l'elevato costo.

Il progetto dunque, così come validato ed approvato, si pone in contrasto con la VIA rilasciata in data 21 febbraio 2011 dall'Assessorato del Territorio ed Ambiente e dunque la validazione e l'approvazione del progetto andranno annullati.

XVI

SOTTOPOSIZIONE ALLA VAS – MODIFICA DEL PRG – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DE LD.LGS 152/2006 ILLEGITTIMITÀ DEL DDG N. 71 DEL 21 FEBBRAIO 2011 DELL'ASSESSORATO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 152/2006 l'opera andava soggetta preventivamente a VAS atteso che la localizzazione del depuratore nella zona di Canneto Dentro, invero, non era prevista nel PRG e nel PARF che avevano individuato altra area.

L'art. 6 del D.lgs 152/2006, infatti, prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani proposti dall'autorità precedente che, potendo avere impatti significativi sull'ambiente, definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione degli impianti di di depurazione come nel caso di specie.

La procedura, dunque, andava soggetta a VAS e la VIA non poteva essere concessa se non contestualmente, o successivamente, alla VAS.

Il Codacons, sede provinciale di Messina, pertanto

CHIEDE

che la struttura commissariale e/o la Presidenza del Consiglio vogliano annullare in via di autotutela l'avviso di avvio atteso che non risulta essere stato depositato il progetto esecutivo.

In ogni caso il Codacons contesta per le motivazioni già espresse e per quelle che verranno meglio motivate una volta avuta visione del progetto esecutivo sia la localizzazione dell'opera nonché le modalità ed il tipo di lavori che la struttura commissariale intende effettuare, nonché di avere puntuale e

precisa risposta alle osservazioni che sono state effettuate.

Il Codacons sede provinciale di Messina, inoltre,

CHIEDE CHE

Le amministrazioni in intestazione, ed in particolare,

- **il Comune di Lipari,**
- **l'Ufficio del Genio Civile di Messina,**
- **l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente**
- **Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità**
- **Provincia di Messina**
- **Ministro dell'Ambiente**

per quanto di loro competenza, alla luce di quelle che sembrano delle rilevanti modifiche al progetto, rispetto a quello che sarebbe stato portato in sede di conferenza di servizi,

VOGLIANO

- 1) Revocare o annullare i pareri positivi eventualmente già espressi;
- 2) Chiedere l'acquisizione del progetto esecutivo;
- 3) Verificare le motivazioni per cui si è proceduto alle rilevanti modifiche e se le stesse, in particolare **per quanto riguarda il presunto stralcio della messa in sicurezza del pendio, siano condivisibili o meno;**
- 4) **Chiedere la convocazione di una nuova conferenza di servizi ai sensi dell'art. 49 DPR 554/1999 in quanto il progetto sottoposto alla conferenza di servizi del 6 dicembre 2010 sembra aver subito delle rilevanti modifiche.**

Avv. Antonio Cardile n.q.

